



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | VOZZA | VITO |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/02 depositato il 14/02/2002
- avverso AVVISO DI RETTIFICA n° [redacted].A. 1996 contro AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° [redacted] 02

UDIENZA DEL

SEZIONE 7

11/06/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

Presidente

Relatore

Giudice

7/7/12

PRONUNCIATA IL:

11/6/10

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12/01/12

Il Segretario



Il Segretario di [redacted]
(Angelo FAGIAR...)

[Signature]

[Handwritten mark]

[REDACTED] [REDACTED]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di rettifica n. [REDACTED] con il quale l'ufficio IVA di Taranto per l'anno 1996 rettifica la dichiarazione presentata per la propria attività imprenditoriale ai IVA ed in base alla metodologia dei "parametri" e richiede le conseguenti imposte ed accessori.

Il ricorrente contesta l'attività dell'ufficio per essere fondata sull'utilizzo dei DCPM già di per sé illegittimi per essere stati emanati senza l'acquisizione dell'obbligatorio parere del Consiglio di Stato e per aver, soltanto con tali DCPM l'ufficio ricostruito il reddito senza tenere conto di nessun ulteriore elemento. Sottolinea ancora il ricorrente essere l'atto notificato privo di motivazione perché in esso si fa solo menzione dei parametri e mancando l'iter logico giuridico utilizzato per la richiesta in netto dispregio al disposto della legge 241-90 e dal più recente Statuto dei diritti del Contribuente, l'atto stesso, non potendo produrre alcun effetto, deve essere dichiarato nullo.

Insiste il ricorrente per la congruità dei redditi dichiarati, congruità che non può essere scalfita dalla semplice applicazione parametrica e che andava supportata da inconfutabili prove da parte dell'Agenzia.

Per il merito, il ricorrente segnala che per l'anno esaminato ha conseguito e dichiarato corrispettivi documentati e le maggiori richieste dell'Ufficio non sono accettate perché l'Agenzia ha utilizzato in modo errato parametri riferiti ad attività con articoli differenti e che offrono margini più elevati e che non hanno attinenza con l'attività svolta. Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

E' costituito l'ufficio IVA di Taranto che in proprie deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato ed insiste per la conferma dei propri atti con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che insiste per la validità delle proprie ragioni e per l'accoglimento del ricorso.. Per l'Agenzia delle Entrate é presente il dr. Carmine Loscialpo che si riporta agli atti del proprio ufficio e ne chiede la conferma.

Esaminati gli atti nella camera di consiglio odierna, la Commissione osserva che in effetti nella pagina "motivazioni dell'accertamento" si rileva che l'unico motivo che l'Agenzia annota a giustificazione della propria ripresa è il rinvio alle note tecniche e metodologiche ed alle tabelle allegate ai D.P.C.M. 29-1-1996 e D.P.C.M. 27-3-1997.

In questo contesto si deve ricordare che in realtà il D.P.C.M. 29-1-1996 fu assunto in palese violazione del 4° comma-art.17-L.400/1988 non essendo stato mai assunto sullo stesso, il parere del Consiglio di Stato, parere che doveva essere sottoposto al visto della Corte dei Conti e successivamente pubblicato su Gazzetta ufficiale. E' evidente la nullità dei citati D.P.C.M., nullità che

[Handwritten signature]

Rgn. 887/09 f. 2 =

travolge tutti gli atti successivi ad essi collegati e con essi l'atto di accertamento oggi in esame.

Va per altro condivisa la segnalata mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento perché in esso nulla è stato detto oltre al semplice riferimento ai parametri. Ricorda la Commissione che per gli atti della pubblica amministrazione, la motivazione è obbligatoria e deve chiaramente esprimere le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche che hanno convinto l'Amministrazione ad eseguire la richiesta e quanto espresso si deve poter facilmente comprendere. Nell'atto de quo, giacché il semplice riferimento ai citati D.P.C-M. non può essere esaustivo anche delle ragioni relative alla motivazione, nulla di tutto ciò si appalesa con la conseguenza che l'atto è viziato sul nascere da nullità insanabile e non può produrre alcun effetto giuridico. Nel contempo non può essere sottaciuto che mentre il ricorrente ha indicato le ragioni della congruità del reddito prodotto e dichiarato nella commercializzazione di prodotti produttivi di margini bassissimi, l'Agenzia per il maggior reddito richiesto, non ha offerto alcuna prova concreta.

Per tutto quanto detto devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.

L'importanza della materia costituisce valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

P. Q. M.



La Settima Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di rettifica opposto;

==compensa le spese.=

Così deciso il giorno 11-6-2010

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Vito Vozza)